



## COMPAGNIA DELLA VELA

Sede Sociale

San Marco, Giardinetti, 2 30124 Venezia

Sede Nautica

Isola di San Giorgio Maggiore, 5 30124 Venezia

## STATUTO

### Indice degli articoli

**Art. 1** - Costituzione dell'Associazione e suoi scopi

**Art. 2** - Distintivo sociale

**Art. 3** - Soci

**Art. 4** - Norme per l'ammissione a Socio

**Art. 5** - Diritti dei soci

**Art. 6** - Quota d'iscrizione - Quota associativa annuale - Contributi

**Art. 7** - Decorrenza della qualità di Socio - Dimissioni - Radiazione per morosità

**Art. 8** - Provvedimenti disciplinari

**Art. 9** - Organi statutari

**Art. 10** - Assemblee

**Art. 11** - Comandanti

**Art. 12** - Commissione dei Comandanti

**Art. 13** - Presidente e Consiglio Direttivo

**Art. 14** - Collegio dei Probiviri

**Art. 15** - Revisori dei Conti

**Art. 16** - Sostituzioni nelle cariche sociali

**Art. 17** - Patrimonio ed Entrate

**Art. 18** - Bilancio

**Art. 19** - Flotta sociale

**Art. 20** - Guidone sociale e Certificato di Guidone

**Art. 21** - Proprietà di «imbarcazioni»

**Art. 22** - Clausola compromissoria

**Art. 23** - Regolamento

**Art. 24** - Modifiche dello Statuto

**Art. 25** - Durata e scioglimento della Associazione

**Art. 26** - Norme transitorie

## Art. 1 - Costituzione dell'Associazione e suoi scopi

La Compagnia della Vela – Associazione sportiva dilettantistica – per brevità “Compagnia della Vela ASD”, costituita a Venezia il 15 marzo 1911, con Sede a Venezia San Marco Giardinetti Reali 2, ha lo scopo di promuovere diffondere nell’ambito della Regione Veneto lo sport velico da regata e da diporto.

L’associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

Oggetto dell’associazione è l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione della attività sportiva dilettantistica, olimpica e paralimpica dello sport della vela, incluse le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva agonistica, non agonistica ed amatoriale in genere.

Nei limiti previsti dall’articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e, nei limiti ivi indicati, a mero titolo esemplificativo, l’Associazione si può occupare di:

a) promuovere ed organizzare, anche in comunione con altri, manifestazioni veliche ed iniziative legate al mare; b) partecipare con i propri iscritti a manifestazioni veliche, sportive e culturali legate al mare; c) organizzare, anche in comunione con altri, corsi per l’avviamento allo sport della vela e per la specializzazione agonistica rivolti a principianti, diportisti, atleti, tecnici, giudici, istruttori; d) promuovere organizzare o partecipare ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine dell’associazione e dei suoi scopi; e) acquisire attrezzature, gestire ed adeguare gli impianti sociali in maniera da conseguire il migliore benessere dei Soci, predisponendo servizi ed attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero (ad esempio servizi, spogliatoi, depositi per attrezzature ed imbarcazioni di Soci, servizi di ristoro, ospitalità, segreteria, ormeggi, rimessaggi, alaggi, vari di imbarcazioni di Soci) nelle aree disponibili all’associazione, compatibilmente con le normative che regolamentano l’area di pertinenza dell’associazione; f) stabilire accordi o convenzioni con altre associazioni o con Enti pubblici e privati, per la raccolta di mezzi, per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse; g) fornire ai Soci, a titolo oneroso o gratuito, assistenza materiale e tecnica, nonché indumenti ed oggettistica attinenti allo svolgimento della pratica sportiva ed amatoriale; h) ospitare terzi non soci specialmente in occasione di manifestazioni veliche. Ai tesserati F.I.V. di altra Società affiliata verrà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti normative fiscali; i) favorire la diffusione e l’incremento della navigazione da diporto; j) curare la gestione e la

manutenzione dei fabbricati, delle strutture e degli impianti collocati nelle aree demaniali in concessione al Sodalizio delle quali deve essere preservata e garantita la consistenza nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni in materia;

k) acquisire, gestire ed alienare autoveicoli, carrelli ed imbarcazioni per l'espletamento di corsi di iniziazione e specializzazione in sport velici e per l'espletamento di tutte le regate ed altre manifestazioni cui l'Associazione partecipa; l) editare pubblicazioni o materiale informativo sulla attività dell'Associazione.

Per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione si avvale dei contributi dei soci, dei proventi dei beni di proprietà, dei finanziamenti di enti pubblici, di privati, delle donazioni e liberalità di terzi.

Le discipline sportive oggetto dell'attività sono quelle riconosciute dal CONI e dal CIP. L'associazione potrà richiedere il riconoscimento a fini sportivi attraverso l'affiliazione ad un Organismo Affiliante riconosciuto dal CONI e/o dal CIP, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela con il numero 344.

La Compagnia della Vela è retta dal presente Statuto completato da apposito Regolamento.

## **Art. 2 - Insegne sociali**

a) Stemma: lo stemma della Società è costituito da un salvagente anulare di colore canapa naturale recante il motto: "*Custodi Domine Vigilantes*" e al centro il guidone sociale sulla sua asta.

b) Guidone sociale: il guidone sociale ha forma di triangolo isoscele invergato alla base, con croce bianca, avente tre quarti di colore rosso ed il quarto superiore all'inferitura di colore verde. L'altezza è 1,8 volte la lunghezza della base.

c) Distintivo sociale: il distintivo della associazione consiste in un guidone delle caratteristiche indicate al precedente punto b).

### Art. 3 - Soci

L'Associazione si compone di un numero indeterminato di Soci divisi nelle seguenti categorie:

- a) Onorari
- b) Benemeriti
- c) Ordinari
- d) Ordinari vitalizi

Soci Onorari: sono nominati dall'Assemblea su proposta del CD fra coloro che possono dare speciale lustro e decoro alla C.D.V. con il loro nome o per la loro carica o per particolari benemeritenze acquistate nel campo della nautica. Essi sono esonerati dal pagamento del buon ingresso e dalla quota associativa annuale.

Sono Soci Onorari di diritto i militari di marina decorati con Medaglia d'Oro al Valor Militare residenti a Venezia ed in ragione della loro carica il Comandante in Capo della Marina Militare a Venezia, il Comandante in Capo della Capitaneria di Porto di Venezia, il Comandante Scuola Navale Militare Francesco Morosini, il Presidente della Fondazione Cini. Essi sono esonerati dal pagamento del buon ingresso e dalla quota associativa annuale.

Soci Benemeriti: sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno venti Soci presenti all'Assemblea. Il titolo viene conferito ai Soci, ed in via eccezionale anche a non soci, in riconoscimento di speciali servizi resi alla CDV. Ove non siano già soci vengono esonerati dal pagamento del buon ingresso e in ogni caso anche dal pagamento della quota associativa annuale.

Soci Ordinari: sono i soci che sono ammessi come tali secondo quanto previsto dall'articolo quattro dello Statuto.

Soci Ordinari Vitalizi: sono quei Soci Ordinari che, in luogo della quota associativa annuale, versano un contributo una tantum nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ma in ogni caso non inferiore a 20 annualità della quota associativa annuale prevista per i Soci Ordinari.

### Art. 4 -Norme per l'ammissione a socio

Possono essere ammessi a far parte della CDV in qualità di Soci, senza discriminazioni di sesso, razza e di appartenenza sociale, politica e religiosa, persone di provata serietà e moralità, che abbiano compiuto la maggiore età, che condividano gli ideali della Compagnia della Vela e che intendano contribuire costruttivamente alla vita sociale. L'Assemblea Ordinaria può fissare ulteriori criteri oggettivi di selezione qualora essi si rendessero necessari per il miglior conseguimento dei fini Sociali. Usare la propria qualità di Socio della CDV allo scopo di trarre un utile pecuniario, il collegare la qualità di Socio alla idea del

commercio o di lucro, o l'avvalersi della qualità di Socio per lucrare verso la CDV sono cause di espulsione dalla Associazione.

Con la firma in calce alla domanda di ammissione, completata di scheda conoscitiva, il candidato Socio si impegna a uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione a Socio Ordinario devono essere presentate al Consiglio Direttivo su apposito modulo, controfirmato da due Soci Ordinari, aventi almeno 5 anni di anzianità, in veste di presentatori e garanti che i candidati posseggano i requisiti sopra menzionati.

Il Consiglio Direttivo predispose l'affigge della domanda all'Albo Sociale per 4 settimane e valutate eventuali osservazioni da parte dei Soci e, sentiti nel caso anche i Soci presentatori, dopo aver constatato che il candidato possieda i requisiti sopra menzionati, ne decreta l'ammissione a Socio Ordinario, dandone comunicazione all'interessato. Questi, entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo, deve provvedere al pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa per l'anno in corso, pena la decadenza dalla qualità di Socio.

In caso di rigetto della domanda da parte del Consiglio Direttivo è ammesso da parte dei Soci presentatori e del richiedente l'appello al Collegio dei Probiviri da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto stesso.

Le domande di ammissione a Socio Ordinario degli atleti delle squadre agonistiche CDV al compimento del 18° anno (con la controfirma di due Soci Ordinari proponenti), sono presentate al Consiglio Direttivo che ne dispone l'ammissione.

#### **Art. 5 - Diritti dei Soci**

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i Soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali, senza distinzione alcuna tra le categorie di Soci.

I Soci, purché in regola con le quote associative, hanno diritto a:

- a) usufruire della Sede sociale nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento;
- b) usufruire delle imbarcazioni sociali nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento;
- c) vestire l'uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi e battere il Guidone sociale della CDV, secondo il Regolamento;
- d) tenere, a norma del Regolamento e semprechè sussista disponibilità, la propria imbarcazione negli specchi d'acqua e negli spazi riservati alla CDV;
- e) presenziare alle Assemblee;
- f) votare nelle Assemblee e ricoprire cariche sociali;

g) iscrivere le proprie imbarcazioni nei registri della CDV.

I Soci della CDV possono far parte di altre Associazioni veliche e possono regatare su imbarcazioni iscritte presso altre Associazioni.

Le comunicazioni ai Soci vengono fatte al domicilio dichiarato con la domanda di ammissione, salvo successive variazioni.

#### **Art. 6 - Buon Ingresso. Quota associativa annuale**

Il buon ingresso, la quota associativa annuale d'iscrizione ed i contributi a carico dei Soci sono deliberati annualmente dall'Assemblea.

La quota associativa annuale ed i contributi devono essere corrisposti entro il 31 gennaio dell'anno in corso nella misura fissata per l'anno precedente. Il conguaglio (attivo o passivo) rispetto alle nuove quote/contributi fissati dall'Assemblea deve essere corrisposto entro il 30 giugno.

Al Socio che sia in ritardo con il pagamento verrà inviato un sollecito scritto a mezzo raccomandata A/R.

Decorso un termine di tolleranza di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale lettera, lo stesso sarà considerato temporaneamente sospeso dalla qualità di Socio e verrà comunque tenuto anche al pagamento degli interessi legali. Decorso inutilmente un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, esso sarà dichiarato decaduto dalla qualità di Socio della CDV, fermo restando l'obbligo del pagamento di quanto dovuto per le varie voci delle quote annuali aumentate degli interessi legali.

In ogni caso la cessazione dalla qualità di Socio non pregiudica il diritto della CDV di pretendere l'adempimento di ogni obbligo assunto in precedenza verso la stessa.

La quota associativa annuale è stabilita nella seguente misura:

- Soci Ordinari: quota base;
- Soci Ordinari di oltre 65 anni di età e con oltre 20 anni di appartenenza alla CDV: 50% della quota base;
- Soci Ordinari con meno di 30 anni di età: 65% della quota base.

I Soci in servizio di leva ed equivalenti sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale nel periodo corrispondente.

Il buon ingresso è a carico dei Soci Ordinari, detta quota è ridotta ad 1/3 per i Soci con meno di 30 anni di età e ridotta alla 1/2 per i Soci con meno di 35 anni di età.

Il buon ingresso potrà essere restituito entro 2 anni dall'iscrizione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo a quei nuovi Soci che abbiano collaborato fattivamente alla attività sportiva. Sono esonerati dal buon ingresso gli Ufficiali della Marina Militare in SPE.

Le quote pagate dai Soci a qualunque titolo non sono ripetibili e non sono trasmissibili ad eccezione di quanto previsto per legge in caso di morte ed in ogni caso non sono rivalutabili.

All'atto dell'ammissione a Socio Ordinario, al compimento del 18° anno, hanno diritto all'esonero dal pagamento del buon ingresso coloro che siano stati atleti delle squadre agonistiche CDV per almeno 5 anni all'atto della presentazione della domanda, acquisendo l'anzianità di Socio maturata da atleta. Viceversa, coloro che siano stati atleti delle squadre CDV per meno di cinque anni all'atto della domanda di ammissione a socio al compimento del 18° anno pagano il buon ingresso fissato per i Soci Ordinari, salvo esonero da parte del Consiglio Direttivo, qualora si impegnino a mantenere l'iscrizione alla CDV per almeno 5 anni.

#### **Art. 7 - Decorrenza della qualità di Socio – Dimissioni – Radiazione per morosità**

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il Socio è tale dal momento in cui il Consiglio Direttivo ne delibera l'ammissione e viene versato quanto dovuto per l'iscrizione a Socio.

Il Socio può recedere dalla CDV inviando una lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.

Il Socio che non abbia provveduto, entro i termini previsti dal precedente Art. 6, a regolarizzare la sua posizione associativa, è considerato decaduto dalla qualità di Socio della Compagnia della Vela.

Il Consiglio Direttivo, constatata l'osservanza delle previste comunicazioni, ne decreta l'esclusione per morosità.

#### **Art. 8 - Provvedimenti disciplinari**

Il Socio che violi lo Statuto od il Regolamento, che tenga una condotta non corretta nell'ambito della CDV o, comunque, comprometta il buon nome della CDV, è sottoposto a provvedimento disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) l'ammonizione scritta;
- c) la sospensione da qualsiasi attività sociale;
- d) l'espulsione.

Il Consiglio Direttivo comunica al Socio, per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi e, nei casi più gravi, gli comunica anche la temporanea sospensione da qualsiasi attività sociale, invitandolo a presentare le proprie osservazioni per iscritto.

I provvedimenti disciplinari sono comunicati al Socio a mezzo lettera



raccomandata A/R.

Entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri. In questa fase non possono essere adottati nuovi fatti o nuove colpe. Se l'incolpato fa parte del Consiglio Direttivo, il relativo procedimento è condotto dalla Commissione dei Comandanti su istanza del Presidente della CDV, il quale prende, se nel caso, il provvedimento di temporanea sospensione. La decisione della Commissione dei Comandanti è comunicata direttamente al Socio e questi, entro venti giorni, può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 9 - Organi statutari**

La CDV, nell'ambito del proprio Statuto, è retta dalle deliberazioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è rappresentata dal Presidente.

Sono organi statutari l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Commissione dei Comandanti, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo puramente onorario.

#### **Art. 10 - Assemblee**

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il 15 maggio per:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) stabilire l'entità della quota associativa annuale, della quota di iscrizione e dei contributi a carico dei Soci;
- c) eleggere, se scaduti, i Probiviri ed i Revisori dei Conti, previa nomina di tre scrutatori;
- d) decidere su contratti che comportino per capitolo di spesa impegni (non previsti nel bilancio preventivo) di importo superiore al 10% delle entrate del bilancio preventivo;
- e) deliberare su altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo comunque regolarmente iscritti all'ordine del giorno;
- f) modificare, se necessario, la prima parte del Regolamento.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce, anche, entro il 15 novembre dell'anno precedente la scadenza del mandato degli organi direttivi dell'Associazione per eleggere, a scrutinio segreto e previa nomina di tre scrutatori, il Presidente ed il Consiglio Direttivo che entreranno in carica l'anno successivo, alla data dell'Assemblea Ordinaria, durante la quale presenteranno il bilancio preventivo da loro elaborato.



L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure quando ne faccia richiesta il Collegio dei Probiviri o la Commissione dei Comandanti, ovvero almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Tale richiesta, che il Consiglio Direttivo non potrà rigettare, dovrà essere indirizzata al Presidente e dovrà contenere l'indicazione di tutti gli argomenti da portare all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata almeno 2 settimane prima mediante affissione all'albo sociale con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione e del relativo ordine del giorno.

Le suddette indicazioni verranno anche inviate, sempre almeno 2 settimane prima del giorno dell'Assemblea, ai Soci, mediante avviso postale semplice.

All'ordine del giorno devono essere inseriti anche gli argomenti presentati per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto, una settimana prima dell'adunanza.

Detti argomenti devono essere immediatamente affissi all'Albo Sociale.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di più della metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei votanti.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce, su convocazione del Consiglio Direttivo, con le medesime procedure prescritte per l'Assemblea Ordinaria, per:

- a) deliberare l'alienazione o l'acquisto di beni immobili;
- b) modificare lo Statuto;
- c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione se è presente almeno 1/4 dei Soci aventi diritto, presenti di persona o per delega.

In ordine ai punti a) e b) l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di 2/3 dei votanti. In ordine al punto c) delibera con il voto favorevole di 3/4 degli associati aventi diritto al voto.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono presiedute da un Presidente eletto a maggioranza tra i presenti aventi diritto di voto e che non facciano parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. Con le stesse modalità sono eletti il Segretario e, nel caso, tre Scrutatori.

I Soci possono farsi rappresentare per delega in Assemblea.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può ricevere una sola delega.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.

Hanno diritto di voto e possono candidarsi a ricoprire cariche sociali i Soci in regola con i pagamenti e che non abbiano subito un provvedimento definitivo in corso di esecuzione.

Le deliberazioni adottate devono essere riportate su apposito libro dei verbali delle Assemblee che rimane a disposizione dei Soci.

### **Art. 11 - Assemblea dei Comandanti**

I Comandanti sono quei Soci di riconosciuta autorevolezza e competenza che intervengono con valutazioni e consigli sul merito delle questioni loro sottoposte, secondo quanto indicato nel successivo articolo.

I candidati Comandanti devono essere in possesso da almeno 15 anni della patente di abilitazione a condurre senza limitazione imbarcazioni a vela ed essere soci da almeno 15 anni.

I candidati devono essersi distinti per particolare attaccamento alla CDV, e per la loro esperienza nella navigazione d'altura, o per meriti sportivi veloci ed avere preferibilmente ricoperto cariche elettive nell'Associazione.

Annualmente, entro il 15 aprile, vengono nominati dal Consiglio Direttivo i nuovi Comandanti, con il parere favorevole della Commissione dei Comandanti. La nomina a Comandante è permanente decadendo solo con il decadere della qualità di Socio della CDV.

I Comandanti non possono superare il 10% dei Soci.

### **Art. 12 - Commissione dei Comandanti**

L'Assemblea dei Comandanti elegge fra i suoi membri a scrutinio segreto il Presidente e la Commissione dei Comandanti la quale è composta fino ad un massimo di 10 membri che rimangono in carica per un triennio. L'appartenenza alla Commissione dei Comandanti non è compatibile con la partecipazione al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei Conti. Per il periodo in cui un Socio è eletto a una di queste cariche è automaticamente sospeso dalla Commissione dei Comandanti.

Al suo posto subentra il primo dei non eletti.

La Commissione dei Comandanti è organo tecnico da consultarsi relativamente a:

- concessione del Guidone Sociale ad imbarcazioni non iscritte nel registro della CDV;
- acquisizione e dismissione di barche sociali da diporto a vela non agonistiche;
- accertamento delle qualità di imbarcazioni nazionali ed estere che si rendesse necessario per iscrivere nel Registro Sociale. Detto accertamento è inappellabile;
- modifiche del Regolamento;
- istituzione di corsi di istruzione marinara ;
- nomina di Soci Onorari o Benemeriti;

- qualunque altro quesito inerente la vita sociale relativamente al quale il Consiglio Direttivo desideri avere il parere della Commissione dei Comandanti. In caso di disparità di vedute tra Consiglio Direttivo e Commissione dei Comandanti, il Consiglio Direttivo per poter procedere deve ottenere i voti di almeno 2/3 dei suoi componenti.

La Commissione dei Comandanti è giudice di prima istanza (di seconda istanza il Collegio dei Probiviri) per questioni disciplinari nelle quali sia coinvolto un esponente del Consiglio Direttivo.

Il Segretario del Consiglio Direttivo è Segretario anche della Commissione dei Comandanti senza diritto di voto.

Il Presidente della Commissione dei Comandanti o un suo delegato partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

### **Art. 13 - Presidente e Consiglio Direttivo**

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea nell'ordine e separatamente.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri fissato di volta in volta dall'Assemblea e comunque non superiore a 10 componenti.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare quanto meno: Vice Presidente, Segretario, Economo, Responsabile dell'Attività Sportiva, Responsabile della Scuola Vela, Responsabile di Sede, Responsabile delle Darsene, Responsabile del Cantiere Sociale.

Il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo sono eletti per un biennio e sono rieleggibili.

Il Presidente rappresenta la CDV in giudizio e di fronte a terzi, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, autentica i bilanci, gli attestati ed in genere tutti i documenti ufficiali della CDV. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vicepresidente.

Oltre a svolgere tutte le attribuzioni conferite dallo Statuto, il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dell'Associazione compiendo tutti gli atti che non siano riservati ad altri organi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti, purché sia presente almeno la metà di Consiglieri. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente presiede la riunione il Consigliere di maggior anzianità di iscrizione alla CDV. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. È richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo per le ammissioni di nuovi Soci, provvedimenti disciplinari, ritiro del Guidone Sociale e di quanto ad esso è inerente, emanazione di norme di regolamentazione interna, stipula di contratti.

Di tutte le decisioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale.

Il Consiglio può delegare motivatamente a singoli suoi componenti poteri

determinati e la rappresentanza sociale.

Tutti i Consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento devono giustificare la loro assenza. Verranno invitati a dare le loro dimissioni quei Consiglieri che mancassero ai loro doveri ed in specie verranno sostituiti quelli che non intervenissero, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

I verbali del Consiglio Direttivo sono a disposizione di tutti i soci a meno che non riguardino i giudizi sulle persone che sono trascritti in apposito registro.

#### **Art. 14 - Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. I Proviviri devono aver compiuto il 40° anno di età. Non possono far parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Vengono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea e rimangono in carica per un triennio. Il Collegio costituito dai soli membri effettivi nomina il Presidente.

In caso di impedimento di un membro effettivo subentra un supplente. Nel caso che il Collegio si debba esprimere in una vertenza nella quale sia coinvolto un membro effettivo subentra al suo posto un supplente.

Al Collegio dei Proviviri spetta:

- a) pronunciarsi sulla interpretazione dello Statuto e del Regolamento;
- b) pronunciarsi su qualunque controversia tra Soci ed Associazione concernente l'applicazione di norme statutarie o regolamentari;
- c) dirimere controversie tra Soci concernenti il loro comportamento nell'ambito della vita sociale;
- d) pronunciarsi sui dinieghi all'ammissione a Socio Ordinario.

Il Collegio dei Proviviri interviene esclusivamente su richiesta:

- a) del Presidente relativamente all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento; dei Soci per le controversie insorte tra di essi, o tra di essi e l'Associazione;
- b) del Consiglio Direttivo su qualsiasi altra controversia.

Al Collegio dei Proviviri spetta inoltre pronunciarsi in caso di appello sulle decisioni relative alla disciplina.

Il Collegio dei Proviviri si pronuncia, salvo dichiarati motivi, entro 30 giorni dalla richiesta.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili. Il rifiuto di sottostare a quanto sopra comporta l'espulsione di diritto dalla CDV.

#### **Art. 15 - Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei conti è Composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea e rimangono in carica per un

triennio. I parenti fino al terzo grado dei componenti il Consiglio Direttivo non possono essere Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti sorvegliano la gestione sociale, verificano la tenuta dei registri e l'esattezza e la veridicità dei bilanci rendendosene garanti nei confronti dell'Assemblea.

I membri effettivi hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo dedicate alla formulazione dei bilanci.

#### **Art. 16 - Sostituzioni nelle cariche sociali**

In caso di vacanza della carica:

a) per il Consiglio Direttivo subentra il primo dei non eletti ed in caso di parità il più anziano di iscrizione;

b) per i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti subentrano i supplenti secondo il numero di voti ottenuti (in caso di parità il più anziano di iscrizione) ed il posto di supplente così liberato viene ricoperto dal primo dei non eletti. Appena i componenti il Consiglio Direttivo sostituiti superano la metà degli eletti, deve essere indetta entro trenta giorni un'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo, nel frattempo il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione. Con le stesse modalità sono rinnovati i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti quando i membri effettivi sostituiti sono più di due.

Nelle more di ricostituzione dell'Organismo vacante sono sospesi i termini per gli adempimenti di competenza dell'Organismo stesso.

In caso di decadenza del Presidente per dimissioni, impedimento definitivo o qualsiasi altro motivo di cessazione della carica, il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione presieduta dal Vice Presidente anziano e deve essere indetta, entro 30 giorni dalla decadenza del Presidente una Assemblea Ordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

#### **Art . 17 - Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio sociale è costituito dal patrimonio indicato nell'atto costitutivo e dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'Associazione. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di buon ingresso, dai corrispettivi specifici per servizi statuari prestati ai Soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità nonché da contributi straordinari da parte dei soci deliberati dall'Assemblea, oltreché da introiti derivanti da terzi per specifici servizi prestati e da qualsiasi altro introito derivante dall'attività istituzionale.

Per le attività connesse e complementari produttive di reddito imponibile sarà tenuta apposita contabilità separata.

### Art. 18 - Bilancio

Il bilancio consuntivo deve indicare chiaramente le risultanze dell'esercizio sociale che si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo (composto da conto economico, stato patrimoniale, relazione, nota esplicativa) ed il bilancio preventivo (composto da conto economico e programma finanziario) dopo essere stati formulati ed approvati dal Consiglio Direttivo, devono essere depositati in copia insieme alla relazione dei Revisori dei Conti nell'Ufficio di Segreteria almeno quindici giorni precedenti l'Assemblea, affinché i Soci possano prenderne conoscenza. Eventuali utili di Bilancio non potranno essere distribuiti ai Soci anche in modo indiretto ma dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

### Art. 19 - Flotta sociale

La flotta sociale è composta:

- a) dal naviglio di proprietà sociale
- b) da natanti, imbarcazioni o navi da diporto o da regata di proprietà dei Soci delle quali si faccia esclusivamente uso diportistico o sportivo con esclusione di ogni attività di lucro ivi compresa quella di "charter".

Nello Statuto e nel Regolamento, con il termine di imbarcazione, tra virgolette, si intende quanto specificato al punto b) del presente articolo.

### Art. 20 - Guidone Sociale e Certificato di Guidone

Ai Soci che ottengano l'iscrizione della propria "imbarcazione" nel Registro della CDV viene consegnato il relativo Certificato di Guidone.

I Certificati di Guidone possono essere di diverse categorie. Le "imbarcazioni" iscritte nel Registro dell'Associazione non possono partecipare, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, a regate sotto i colori di altre associazioni veliche.

Nel caso "l'imbarcazione" sia già iscritta presso registri di altri circoli velici italiani od esteri, l'iscrizione viene concessa, previa stipula di convenzione di reciprocità con il circolo velico in questione e previo eventuale esame da parte della Commissione dei Comandanti allo scopo di accertare che le imbarcazioni rispondano, anche se non nella forma, allo spirito di cui all' Art. 19. Analogamente le "imbarcazioni" iscritte nel Registro Sociale possono essere iscritte presso registri di altri club velici che abbiano stipulato convenzione di reciprocità con la CDV.

Il Guidone Sociale può essere ritirato su delibera del Consiglio Direttivo allorché il Socio o i Soci proprietari della relativa "imbarcazione" non adempiano alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento.

Tutte le “imbarcazioni” componenti la flotta sociale e che siano in possesso del Certificato di Guidone devono alzare il Guidone della CDV.

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione unanime, sentito il parere vincolante della Commissione dei Comandanti, può concedere eccezionalmente la facoltà di battere il Guidone Sociale ad imbarcazioni non iscritte al Registro dell’Associazione, quando queste siano impegnate in manifestazioni o regate che possano dare particolare lustro alla Compagnia della Vela. Tale concessione non comporta in alcun caso titolo per utilizzare gli spazi acquei sociali.

#### **Art. 21 - Proprietà di «Imbarcazioni»**

La CDV ammette per ciascuna «imbarcazione» uno o più proprietari purché siano tutti soci della CDV.

Se una “imbarcazione”, è posseduta da diversi proprietari, questi designano uno di loro quale rappresentante responsabile nei rapporti con la CDV.

Il Socio che vende l’intera proprietà o carature di proprietà di una “imbarcazione” iscritta alla CDV è tenuto a darne avviso al Consiglio Direttivo per iscritto. Il diritto di ormeggio non è in nessun caso trasferibile con la cessione a qualunque titolo della «imbarcazione».

#### **Art. 22 - Clausola compromissoria**

I provvedimenti adottati dagli Organi dell’Associazione hanno immediata efficacia nei confronti dei Soci.

Qualsiasi questione connessa all’attività sociale che insorga tra l’Associazione ed i Soci, ovvero tra i Soci, deve essere rimessa agli Organi statutari competenti. Qualsiasi controversia, anche di natura patrimoniale comunque correlata alla vita dell’Associazione, che non rientra nella competenza degli Organi statutari, deve essere composta mediante arbitrato rituale, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo. Ogni parte nominerà un arbitro mentre il terzo arbitro sarà designato di comune accordo dagli arbitri nominati. In caso di dissenso il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente della FIV.

#### **Art. 23 - Regolamento**

Norme per l’esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Statuto sono fissate da apposito Regolamento.

Il Regolamento è composto da una Parte I concernente: norme per la conduzione delle Assemblee, Certificato di Guidone e assegnazione posti barca, norme transitorie, approvata dall’Assemblea Ordinaria e da una Parte II concernente le norme per le attività associative redatta dal Consiglio Direttivo sentito il parere della Commissione dei Comandanti.



#### **Art. 24 - Modifiche dello Statuto**

Il presente Statuto può subire modificazioni soltanto per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci. Le proposte dettagliate di modifica devono essere inviate ai soci assieme all'avviso di comunicazione dell'Assemblea Straordinaria.

#### **Art. 25 - Durata e scioglimento della Associazione**

La durata della Associazione è illimitata. Essa potrà sciogliersi soltanto per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che nominerà tre membri costituenti il Collegio dei Liquidatori i quali procederanno alla liquidazione del patrimonio sociale devolvendolo ad altre associazioni sportive aventi similari finalità, il tutto secondo le leggi vigenti in materia ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 (e successive modificazioni) cui l'Associazione intende conformarsi osservandone le regole ed i principi in esso contenuti.

#### **Art. 26 - Norme transitorie**

Restano Comandanti i soci già nominati tali prima dell'approvazione del presente Statuto.

*Statuto della Compagnia della Vela costituita in Venezia il 15 marzo 1911  
aggiornamento del 03 dicembre 2023*